



# **COMUNE DI SAN COSTANZO**

(Provincia di Pesaro e Urbino)  
61039 – Piazza Perticari n. 20 – San Costanzo  
e-mail: [comune@comune.san-costanzo.pu.it](mailto:comune@comune.san-costanzo.pu.it)  
<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

UFFICIO RAGIONERIA – TRIBUTI

## **REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE IN TEMA DI I.C.I. SULLE AREE FABBRICABILI**

*(ART. 13 L. 27.12.2002 N. 289 – LEGGE FINANZIARIA 2003)*

*in vigore dal 1-01-2008*

- *Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 22-1-2008, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 29-1-2008 e sino al 13-02-2008*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dott.ssa Claudia Conti)**

# INDICE

## **TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI** **pag. 3**

Art. 1 Scopo del Regolamento pag. 3

Art. 2 Oggetto del Regolamento pag. 3

Art. 3 Tributi e materia oggetto della sanatoria pag. 3

## **TITOLO II° - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI** **pag. 4**

Art. 4. Periodi di imposta oggetto della sanatoria pag. 4

Art. 5 Contribuenti ammessi pag. 4

Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi pag. 4

Art. 7 Modalità di calcolo delle somme dovute pag. 5

Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute pag. 5

Art. 9 Effetti della definizione degli anni pregressi pag. 5

## **TITOLO III° - DISPOSIZIONI FINALI** **pag. 6**

Art. 10 Norme finali pag. 6

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27.12.2002 (Legge finanziaria 2003), reca il provvedimento di sanatoria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), esclusivamente per la parte riguardante le aree edificabili, ed i cui valori di riferimento sono stati determinati dalla Giunta Comunale con delibera n. 33 del 05.06.2007 e n. 63 del 13.11.2007.
2. Con il presente atto, il Comune di San Costanzo intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

### Art. 2 Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi di agevolazioni per gli anni pregressi.

### Art. 3 Tributi e materia oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/02, è oggetto della presente sanatoria la sola **imposta comunale sugli immobili – I.C.I.** (disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale in data 23.01.2007 con delibera n.5) **esclusivamente per la parte riguardante le aree fabbricabili.**
2. Sono escluse dalla presente sanatoria tutti le altre tipologie di immobili soggetti all' I.C.I.
3. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446.

## **TITOLO II° DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

### **Art. 4 Periodi di imposta oggetto della sanatoria**

1. Sono definibili i periodi di imposta relativi agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

### **Art. 5 Contribuenti ammessi**

1. Si possono avvalere della presente agevolazione tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi di imposta indicati nel precedente articolo.

### **Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi**

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica predisposta e fornita dall'ufficio tributi.
2. Detti moduli, con allegata copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta, devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il 31-10-2008, mediante consegna a mano o spediti a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale.
3. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale, l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, con riferimento al timbro apposto.

**Art. 7**  
**Modalità di calcolo delle somme dovute**

1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

- L'IMPOSTA E' INTERAMENTE DOVUTA;
- LE SANZIONI NON SONO DOVUTE;
- GLI INTERESSI NON SONO DOVUTI.

2. L'imposta deve essere calcolata applicando alle aree edificabili i valori di riferimento determinati dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 05/06/2007 e n. 63 del 13/11/2007, distintamente per periodo di imposizione.

**Art. 8**  
**Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente art. 7, devono essere versate entro e non oltre il 31-10-2008, mediante bollettino di c/c postale intestato al Comune di San Costanzo.

2. qualora le somme dovute superino € 1.000,00 ci si potrà avvalere della rateizzazione mediante versamento di rate mensili non inferiori a € 500,00, fermo restando che il saldo dovrà avvenire entro il 31-12-2008.

**Art. 9**  
**Effetti della definizione degli anni pregressi**

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro la scadenza sopra indicata, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi così come stabilito dal Regolamento per la disciplina delle entrate approvato con Delibera di Consiglio n. 51 del 19.12.1998 e s.m.

3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

4. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

## **TITOLO III° DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 10 Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008.

